

(N. 162-B)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 17 dicembre 1948
modificato dalla Camera dei Deputati nella seduta dell'8 febbraio 1949 (V. stampato n. 250)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 FEBBRAIO 1949

Abrogazione e sostituzione dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia.

« Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

« Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessità, i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.

« Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.

« Invia appositi commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.

« Tutela l'ordine pubblico e sovrintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

« Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la Prefettura ».

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI.